

STATUTO

"GRUPPO AZIONE LOCALE SUD-EST BARESE

SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA"

Titolo I – denominazione – durata - sede – scopo ed oggetto

Art. 1) - (denominazione)

È costituita, a norma dell'art 2615-ter del Codice Civile, una società consortile a responsabilità limitata con la denominazione "GRUPPO AZIONE LOCALE SUD-EST BARESE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA".

Art. 2) - (sede)

La società ha sede legale nel Comune di Mola di Bari (BA) all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

L'organo Amministrativo potrà istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate, ovvero trasferire la sede legale e le eventuali sedi secondarie nell'ambito dei rispettivi Comuni di appartenenza; compete all'Assemblea dei soci la decisione di istituire o sopprimere sedi secondarie, ovvero di trasferire la sede legale e le sedi secondarie in Comuni diversi.

Art. 3) - (Scopo ed oggetto)

La società non ha fini di lucro ed ha come scopo l'istituzione di una organizzazione comune per la gestione e la realizzazione di progetti comunitari per lo sviluppo economico del territorio e delle imprese socie ivi operanti ed in particolare per l'attuazione nel territorio di riferimento delle

opportunità previste dal regolamento (UE) n. 1303/2013 art. 35.

In particolare la società, quale configurazione del Gruppo Azione Locale in attuazione della Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) del PSR Puglia 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con decisione n. 8412 del 24/11/2015 e dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 2424 del 30 dicembre 2015, intende svolgere tutte le attività ed iniziative atte a promuovere lo sviluppo rurale e costiero, il miglioramento e la valorizzazione delle attività socio - economiche e culturali del territorio in cui opera.

In relazione ai propri scopi la società consortile, ha per oggetto le seguenti attività:

- promuovere progetti di sviluppo locale caratterizzati da un marcato approccio partecipativo e tesi a realizzare azioni di sistema, a forte carattere dimostrativo e innovativo, funzionali ad innalzare gli indici di qualità della vita anche attraverso il miglioramento dei servizi alla popolazione e del rapporto città-campagna;
- promuovere lo sviluppo del sistema imprenditoriale locale;
- supportare, anche attraverso l'esercizio delle funzioni tipiche di un incubatore di imprese, l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali;
- animare e promuovere lo sviluppo rurale e costiero mediante attività di tutela e miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di vita della popolazione, di promozione e valorizzazione del patrimonio artistico, storico, architettonico, culturale ed enogastronomico, del settore delle agroenergie e del turismo rurale e marittimo;
- favorire attività di recupero della memoria storica e dell'identità territoriale

mediante l'individuazione di tipologie paesistiche, architettoniche, gastronomiche, culturali;

- valorizzare e promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti della pesca, agricoli e artigianali tipici, salvaguardandone l'identità, controllandone la qualità e sostenendo l'affermazione delle relative filiere;

- realizzare studi e progetti per lo sviluppo socio-economico integrato delle aree territoriali;

- creare e coordinare le iniziative di sviluppo dei vari settori economici, la promozione, le varie offerte di ospitalità, la commercializzazione anche affidata a terzi sulla base di specifiche qualificazioni strutturali e riconosciute competenze;

- fornire servizi finalizzati all'organizzazione, sviluppo e gestione del sistema turistico locale;

- creare un articolato sistema informativo riguardante il territorio rurale e costiero;

- promuovere progetti di cooperazione transnazionali ed interterritoriali con altri partner, ai fini della promozione dello sviluppo locale e dell'attuazione della strategia di sviluppo locale;

- organizzare e gestire iniziative, manifestazioni ed eventi al fine di valorizzare il patrimonio culturale, storico ed enogastronomico del territorio.

In particolare, l'attività della società è diretta all'attuazione di una strategia di sviluppo locale sostenibile integrata, di elevata qualità, concernente la sperimentazione di nuove forme di valorizzazione del patrimonio ambientale, naturale, agricolo, della pesca, storico-culturale, archeologico e architettonico, di potenziamento dell'ambiente economico, l'innovazione e la

qualificazione del sistema produttivo locale, il rafforzamento delle zone che devono affrontare problemi socioeconomici connessi ai mutamenti nel settore della pesca al fine di contribuire a creare posti di lavoro ed il miglioramento della capacità organizzativa delle rispettive comunità.

In attuazione dell'oggetto sociale la società potrà:

- a) fornire assistenza tecnica a favore delle comunità locali socie;
- b) fornire assistenza progettuale ed amministrativa ai soci promotori di progetti ai vari livelli (comunitari e/o nazionali e/o regionali) e monitoraggio dell'iter istruttorio delle proposte presentate, attivando i contatti più efficaci su Bruxelles e/o Roma e/o Bari;
- c) partecipare direttamente a programmi comunitari e/o nazionali e/o regionali d'interesse per lo sviluppo del proprio territorio e presentare progetti alla Commissione europea e/o alle Autorità Nazionali preposte (Ministeri ecc.) e/ Regionali (Giunta, Assessorati, ecc.) attivando i necessari partenariati transnazionali;
- d) fornire assistenza tecnica a favore dei soci promotori di progetti di sviluppo (localizzazione delle iniziative per la creazione e il rilancio delle imprese, studi di fattibilità, consulenza tecnica, controllo, ecc.);
- e) procurare assistenza tecnica a favore di attività già avviate da parte dei soci (identificazione di mercati, potenzialità, accesso ai finanziamenti, gestione dell'innovazione, ecc.);
- d) coordinare la realizzazione di tutte le misure di sviluppo finanziate nel contesto del Quadro Strategico Comune per favorire lo sviluppo della zona; promuovere la formazione professionale e gli aiuti all'assunzione;
- e) attuare studi di mercato ed iniziative per migliorare l'organizzazione

dell'offerta turistica, facendola corrispondere alla domanda (normalizzazione, garanzia di qualità, promozione di prodotti rurali d'interesse turistico, uffici prenotazione, ecc.).

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale o comunque aventi una funzione strumentale al raggiungimento dello stesso, ivi compreso lo svolgimento delle attività sopra elencate in favore di terzi, la prestazione di fidejussioni e garanzie reali o personali, anche a favore di terzi e l'assunzione di partecipazioni, anche indirette, e interessenze in altri organismi societari, cooperativistici o consortili aventi scopo analogo, affine o complementare al proprio, purché tali attività non siano svolte nei confronti del pubblico né in via prevalente, e nei limiti e nel rispetto di tutte le inderogabili norme di legge che ne disciplinano l'esercizio, con esclusione, in ogni caso, di qualsiasi attività che sia riservata dalla legge agli iscritti in albi professionali e comunque riservata a soggetti in possesso di determinati requisiti non posseduti dalla società.

Art. 4) - (durata)

La durata della società è stabilita fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31.12.2050) e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea dei soci. La società potrà essere sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause previste dall'art. 2484 codice civile.

Titolo II – soci - capitale sociale

Art. 5) – (requisiti dei soci)

Possono essere soci della società consortile tutti i soggetti, pubblici o privati,

persone fisiche o giuridiche, ivi compresi Enti e Associazioni, che possono beneficiare dello scopo consortile della società, e più precisamente:

1. Amministrazioni Comunali;
2. Altri Enti Pubblici diversi dalle Amministrazioni Comunali;
3. Organizzazioni datoriali agricole;
4. Soggetti portatori di interessi collettivi;
5. Soggetti privati.

Art. 6) – (domicilio dei soci)

1. Per tutti i rapporti con la società, il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, è quello risultante dal Registro delle Imprese. A tale domicilio saranno effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto.

2. E' onere dei predetti soggetti comunicare espressamente e per iscritto alla società, anche il numero di telefax e l'indirizzo e-mail. In mancanza non sarà possibile l'utilizzazione nei confronti dei detti soggetti di tali forme di comunicazione.

Art. 7) - (perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde, oltre per trasferimento della partecipazione, con il recesso, la esclusione e la estinzione.

Art. 8) - (recesso del socio)

1. Il diritto di recesso spetta nei casi previsti dall'art. 2473 C.C., per la perdita dei requisiti richiesti per la partecipazione allo scopo consortile e in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

2. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con

ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC) o tramite raccomandata a mano nelle mani del Presidente del Consiglio di amministrazione.

3. Il diritto di recesso è esercitato, a pena di decadenza, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) che deve essere spedita alla società o consegnata come sopra entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso ha effetto nei confronti della società dalla data in cui la dichiarazione di recesso è pervenuta presso la sede sociale.

4. Al recesso, come negli altri casi di liquidazione della quota sociale, consegue il solo rimborso di un importo pari alla differenza tra quanto versato a titolo esclusivo di capitale sociale, al netto delle perdite della società, e le spese ed oneri a sostenersi dalla società per l'attuazione del recesso, nei limiti di quanto effettivamente versato.

5. Per quanto non disciplinato, si applica l'art. 2473 del codice civile.

Art. 9) - (esclusione dei soci)

Possono essere esclusi, con deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione, i soci:

- a) che non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni e, in genere, alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali quando l'inadempimento sia di particolare gravità;
- b) che compiano atti gravemente pregiudizievoli per le finalità della società

consortile;

c) che non abbiano o perdano i requisiti per la partecipazione allo scopo consortile.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del recesso.

Art. 10) - (capitale)

1. Il capitale sociale è di Euro 98.350,00 (novantottomilatrecentocinquanta virgola zero zero).

2. La delibera di aumento di capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.

3. La polizza o la fideiussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

4. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 bis e seguenti del codice civile.

5. Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi.

6. In caso di riduzione del capitale derivante da recesso o da esclusione dei soci, i costi notarili ed accessori saranno a carico dei soci recedenti o esclusi.

7. La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle

normative tempo per tempo vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Art. 11) - (partecipazioni)

1. Le partecipazioni dei soci possono essere di diverso ammontare e possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai conferimenti, salvo il disposto del primo comma dell'art. 2464 del codice civile.
2. Salvo diversa convenzione, si presume che le partecipazioni dei soci siano proporzionali ai conferimenti effettuati.
3. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Art. 12) - (cessione quote)

1. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, a favore di soggetti aventi i requisiti per l'ammissione a socio e previo gradimento dell'organo amministrativo.
2. Pertanto, il socio che intenda alienare la propria partecipazione dovrà chiedere il gradimento all'organo amministrativo con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata a mano nelle mani del Presidente del Consiglio di Amministrazione, contenente l'indicazione della persona del cessionario. L'organo amministrativo dovrà comunicare entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta la deliberazione sul gradimento, al socio. Qualora entro detto termine la società non invii alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire la partecipazione. Qualora il gradimento venga negato l'organo amministrativo potrà indicare altro acquirente gradito, o, in assenza, sarà operativo il diritto di recesso.

3. In caso di morte di un socio, si applica la disciplina riportata al precedente comma 2 e gli eredi hanno l'onere di attivare il procedimento innanzi indicato.

4. Nel caso in cui gli eredi non abbiano i requisiti per l'ammissione o l'organo amministrativo neghi il gradimento, essi hanno diritto alla liquidazione della quota da determinarsi come sopra previsto in caso di recesso.

5. La disciplina che precede, si applica altresì in caso di cessione del diritto di nuda proprietà o costituzione di diritti reali limitati (ivi compresi usufrutto e pegno sulla partecipazione) nonché di costituzione volontaria diritti reali di garanzia.

6. In caso di inosservanza delle norme previste dal presente articolo, l'alienazione non avrà efficacia nei confronti della società e l'acquirente non potrà esercitare i diritti connessi alla qualità di socio.

Titolo III – Assemblea dei soci e regolamenti interni

Art. 13) – (assemblea dei soci)

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci.

L'assemblea decide sulle materie ad essa riservate da norme inderogabili di legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo o tanti soci titolari di almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio, la destinazione degli avanzi di gestione e decisioni conseguenti;
- b) la determinazione del numero degli amministratori e la nomina e revoca

degli amministratori;

c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, determinandone i compensi;

d) le modifiche del presente statuto;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Art. 14) - (diritto di voto)

1. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni ed alle assemblee sociali.

2. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

3. Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Art. 15) - (convocazione e validità delle deliberazioni)

1. L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo sia presso la sede sociale, sia altrove, purché in Italia.

2. La convocazione dell'assemblea sarà fatta mediante avviso spedito almeno otto giorni prima dell'adunanza mediante lettera raccomandata anche a mano, ovvero con qualsiasi altro mezzo che permetta la preventiva e tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante ufficialmente alla società secondo le modalità previste dalla legge tempo per tempo vigente.

3. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora, dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione

può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

4. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 16) - (svolgimento dell'assemblea)

1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, o in sua assenza, dal vice presidente; in assenza del vice presidente, essa è presieduta dall'amministratore più anziano o in caso di sua rinuncia, da persona designata dall'assemblea. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea. Nei casi di legge, o quando ciò sia ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso presidente.

2. Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, dirige e regola lo svolgimento dell'assemblea, accerta e proclama i risultati delle votazioni.

3. L'assemblea può riunirsi, anche in forma totalitaria, mediante videoconferenza tra la sede sociale e i vari luoghi audio/video collegati, indicati a cura della società nell'avviso di convocazione. I partecipanti

dovranno essere identificati dal presidente della stessa che avrà il compito di verificare la validità delle deleghe, la possibilità di intervento in tempo reale da parte di tutti gli aventi diritto, la regolarità della costituzione e della votazione nei vari luoghi audio visivi collegati. La validità delle deliberazioni adottate dall'assemblea in video conferenza è subordinata alla possibilità data a tutti i partecipanti, aventi diritto, di seguire e intervenire in tempo reale alla discussione e di partecipare alla votazione. L'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e il segretario o il notaio, nei casi in cui alla stessa partecipi anch'esso.

Art. 17) - (deleghe)

1. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da un terzo anche non socio, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante. Ogni delegato non può ricevere più di cinque deleghe.
2. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

Art. 18) – (verbale di Assemblea)

1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.
2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Art. 19) - (quorum costitutivi e deliberativi)

1. L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la

presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

L'Assemblea delibera con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

2. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione; questo non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

3. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quale che sia la misura del voto rappresentato dai soci intervenuti e delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima a maggioranza assoluta, fatta eccezione per le decisioni di cui al capo VII, sezione V, capo VIII e capo X del libro V del codice civile, per le quali occorreranno le medesime maggioranze per la prima convocazione.

Art. 20) – (regolamenti interni)

Il funzionamento tecnico-amministrativo della Società dovrà essere disciplinato da uno o più regolamenti interni da approvarsi dalla assemblea dei soci.

I regolamenti dovranno disciplinare:

- l'organigramma, con una chiara definizione delle diverse figure professionali, dei relativi compiti, tecnici ed operativi nonché delle competenze e capacità in base ai compiti individuati;
- le modalità di selezione del personale;
- l'eventuale modalità di conferimento di deleghe su specifiche funzioni e/o attività;
- le procedure per l'acquisizione di beni e servizi relativi alla gestione del GAL stesso, compatibili con la normativa di settore vigente.

Nei regolamenti interni potranno essere, anche, disciplinate le penalità a

carico dei soci inadempienti rispetto agli obblighi stabiliti nello statuto e con le delibere, in relazione al danno derivante dal loro comportamento. In particolare saranno stabilite le misure minime e massime delle dette penalità tenuto conto della gravità e della diversità delle inadempienze.

Titolo IV – amministrazione

Art. 21) - (organo amministrativo)

1. La società sarà amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di tredici membri, secondo il numero determinato dall'assemblea al momento della nomina.

2. Gli amministratori possono essere anche non soci.

3. L'organo amministrativo, qualunque sia il numero dei componenti, deve essere rappresentativo di tutte le categorie di soci che partecipano alla società, ovvero:

- Amministrazioni Comunali, per una percentuale superiore al quindici per cento e inferiore al venticinque per cento dei componenti (>15%<25%);

- Altri Enti Pubblici diversi dalle Amministrazioni Comunali, per una percentuale superiore al quindici per cento e inferiore al venticinque per cento dei componenti (>15%<25%);

- Organizzazioni datoriali agricole, per una percentuale superiore al quindici per cento e inferiore al venticinque per cento dei componenti (>15%<25%);

- Soggetti portatori di interessi collettivi, per una percentuale superiore al quindici per cento e inferiore al venticinque per cento dei componenti (>15%<25%);

- Soggetti privati.

4. L'Assemblea dei soci stabilisce il numero complessivo dei componenti del

consiglio e il numero dei consiglieri di ciascuna categoria, tenendo conto di eventuali prescrizioni contenute nei bandi utili alla realizzazione dell'oggetto sociale.

5. L'organo amministrativo deve essere composto per almeno il 60% (sessanta per cento) dei suoi componenti, da soggetti "privati" che siano espressione della componente "privata" della compagine sociale, intesa quale espressione aggregata che include le organizzazioni datoriali agricole, i soggetti portatori di interessi collettivi e i soggetti privati.

6. La nomina dell'organo amministrativo è disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea.

7. Si applica agli amministratori il divieto di cui all'art. 2390 del codice civile, con esclusione delle attività già in essere o delle partecipazioni già detenute o delle cariche che risultano già assunte alla data della nomina.

Art. 22) - (durata della carica, revoca, cessazione)

1. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

2. Gli amministratori sono rieleggibili.

3. Per la cessazione e la sostituzione degli amministratori si applicano gli artt. 2385 e 2386 del codice civile. Per la revoca dei componenti dell'organo amministrativo si fa esclusivo riferimento all'art. 2383 del c.c. comma 3.

4. Decade dalla nomina il componente del Consiglio di Amministrazione che sia assente senza giustificato motivo per tre volte consecutive alla riunione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 23) - (consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vice-presidente.
2. Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Il procedimento deve concludersi entro 10 (dieci) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione e può essere attivato dal Presidente del Consiglio di amministrazione o da un consigliere.
3. Le decisioni del consiglio di amministrazione così adottate sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

Art. 24) - (adunanze del consiglio di amministrazione)

1. Salvo quanto innanzi previsto, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.
2. La convocazione del consiglio di amministrazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. La convocazione può essere disposta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un consigliere.
3. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.
4. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi e il revisore se nominati.
5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte

con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

6. Le riunioni saranno presiedute dal presidente e, in sua assenza o rinuncia, dal vice-presidente.

7. Il consiglio di amministrazione può riunirsi mediante videoconferenza tra la sede sociale e i vari luoghi audio/video collegati, indicati nell'avviso di convocazione. I partecipanti dovranno essere identificati dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, da chi presiederà la riunione, il quale dovrà altresì verificare: che sia assicurata la possibilità di intervento in tempo reale da parte di tutti gli aventi diritto; la regolarità della costituzione e della votazione nei vari luoghi audio visivi collegati. La validità delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione in video conferenza è subordinata alla possibilità data a tutti i partecipanti, aventi diritto, di seguire e intervenire in tempo reale alla discussione e di partecipare alla votazione. Il consiglio di amministrazione si considera riunito nel luogo in cui si trova il soggetto chiamato a presiederlo.

Art. 25) Comitato consultivo e strategico

Il Comitato consultivo strategico è un importante strumento di concreta partecipazione dell'intero territorio in cui la società opera, all'attuazione dello scopo consortile.

La nomina dei membri del Comitato consultivo strategico è di competenza dell'assemblea che ne disciplina il funzionamento con apposito Regolamento.

Il Comitato esprime pareri consultivi non vincolanti con la finalità di

migliorare l'incisività delle scelte di fondo della società nell'attuazione dello scopo consortile relativamente al territorio di riferimento e alla compagine sociale che rappresentano.

In particolare, il Comitato consultivo ha il compito di:

- esprimere pareri in seno al consiglio di amministrazione;
- portare all'attenzione del consiglio di amministrazione argomenti di importanza o influenza strategica su aspetti relativi alla piena e migliore attuazione dello scopo consortile;
- avanzare proposte per il miglioramento dell'azione sociale nei territori di riferimento;
- proporre strategie e progetti di intervento.

Al fine dell'adempimento dei compiti suddetti, i membri del Comitato consultivo strategico partecipano a tutte le adunanze del Consiglio di Amministrazione. All'uopo tutti i membri devono essere convocati con le stesse modalità e nei termini previsti per i consiglieri di amministrazione.

Art. 26) - (poteri dell'organo amministrativo)

Al consiglio di amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione, ad eccezione di quelli riservati per legge ad altri organi sociali.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Art. 27) – (amministratori delegati e comitato esecutivo)

1. Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano

le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto, del codice civile.

2. Possono essere nominati institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 28) - (firma e rappresentanza sociale)

La rappresentanza legale della società dinanzi ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

Art. 29) - (compensi degli amministratori)

Al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea dei soci può riconoscere un gettone di presenza ed il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni. Nel caso di partecipazione a bandi o avvisi pubblici che prevedono specifiche limitazioni in materia, si farà riferimento ai relativi parametri in essi previsti.

Art. 30) – (direttore tecnico)

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore Tecnico scegliendolo al di fuori dei componenti il Consiglio di Amministrazione, determinandone i compensi ed eventuali indennità.

Il Direttore Tecnico cura gli affari conferiti dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti dallo stesso stabiliti e sovrintende alla struttura organizzativa della Società.

Egli si pone quale attuatore delle linee guida e gestionali della Società.

Il Direttore partecipa ove richiesto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e può assumere i poteri che il Consiglio stesso riterrà di

delegare.

Si rimanda al Regolamento di funzionamento che dovrà essere approvato dall'Assemblea, la definizione della natura del rapporto e la durata dello stesso, come anche la precisa identificazione delle qualifiche professionali che dovrà possedere, dovendo comunque assicurare documentata esperienza nel campo della programmazione e della gestione di progetti integrati e conoscenza della disciplina che regola l'utilizzo delle risorse finanziarie di carattere comunitario.

Titolo V - ORGANO DI CONTROLLO

Art. 31) - (nomina e poteri)

1. La società può nominare l'organo di controllo o il Revisore con competenze e poteri stabiliti dalla legge.

All'organo di controllo competerà la revisione legale dei conti nel rispetto del D.Lgs. 39/2010.

2. Qualora sia obbligatorio per legge, ai sensi dell'art. 2477 del codice civile, sarà eletto l'organo di controllo relativo.

3. In presenza di organo di controllo monocratico i riferimenti del presente statuto ai sindaci si intendono relativi al sindaco unico.

Titolo VII - (bilancio e utili)

Art. 32) - (esercizio sociale)

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 33) - (bilancio)

1. Alla chiusura di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo compila il bilancio entro i termini e con l'osservanza delle norme di legge. Il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

2. Quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, il bilancio può essere presentato anche oltre il termine di cui sopra ma comunque nel termine massimo di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 34) - (utili)

1. Gli utili netti di esercizio realmente conseguiti, dedotta la quota da destinare, ai sensi di legge, alla riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto il minimo fissato dalla legge stessa, sono accantonati in apposita riserva indivisibile e destinati allo svolgimento dell'attività statutaria.

2. E' vietata la distribuzione sia durante il funzionamento della società consortile che all'atto dello scioglimento, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve a favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

Titolo VIII - norme finali

Art. 35) - (scioglimento)

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione nominando uno o più liquidatori, determinandone i poteri nel rispetto dei criteri previsti dalla legge.

Art. 36) (disposizioni generali)

Tutto quanto non previsto nel presente statuto viene regolato dal vigente codice civile e dalle disposizioni in materia.